



COMUNE DI PASTRENGO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Allegato alla D.C.C. N. ____ DEL 11.05.2018

INDICE

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione Erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 13 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

Art. 14 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Accertamento delle sanzioni

Art. 17 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 18 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

Art. 19 – Entrata in vigore

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, anoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfezione, derattizzazione e simili.
7. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, marciapiedi, cigli stradali, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".
2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente

individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole “E” e assimilabili.

3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d’acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.

6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo e l’agricoltura sociale.

7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. “standard”) prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo “F” o assimilabile.

9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E’ obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell’area interessata.

2. L’obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell’ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
 - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'Amministrazione comunale individua le seguenti aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, aree individuate dall'Art. 2 Punto 3 ed eventuali altre aree.
2. In queste aree il mezzo chimico è vietato salvo in caso di deroga approvata dal Sindaco ai sensi di successivi artt. 9 e 11.

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
 - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);

- e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, l'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere effettuato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi ai sensi dei successivi commi ed articoli.

2. E' necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ed attrezzature che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
3. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
4. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
5. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
6. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
7. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
8. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
9. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - – prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
 - – preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.

2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiore a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
- nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.

4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1. e 2. del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:

- a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
- b) quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
- c) è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.

8. l'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

Art. 13 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Art. 14 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.
6. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 150/2012.

Art. 16 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 17 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 18 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI
AUTORIZZATI
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:
DATA TRATTAMENTO:
DURATA DIVIETO ACCESSO : GG